

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 3

Contratto di appalto di servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica

– economica per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità (Lotto 1) e

Adeguamento sismico (Lotto 2) in Largo Cattanei, 4 – Genova – Padd. 8,9 e 10

CUP: G37H22000860006 (Lotto 1) - G36G22000020006 (Lotto 2) – CIG:

935686486F

L'anno 2023 addì 9 del mese di Gennaio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

L’Arch. Roberto Scaramuzza nato a Venezia il 18/08/1968, codice fiscale

SCRRRT68M18L736R e residente in Venezia, Santa Croce 1590, il quale

interviene nel presente atto in qualità di Procuratore speciale della Società

POOL ENGINEERING S.R.L. – P.IVA 02354480267, con sede legale a

Conegliano (TV), Via Cesare Battisti, n. 5/A., legale rappresentante del RTP -

costituito con atto autenticato dalla Dott. Salvatore Costantino, Notaio alla

	residenza di Conegliano(TV), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di	
	Treviso, n. 24260 di Repertorio, n. 12033 di Raccolta, Registrato all’Agenzia	
	delle Entrate di Treviso il 29/12/20222 n. 43875 1T	
	POOL ENGINEERING S.R.L. avente sede legale a Conegliano (TV), Via	
	Cesare Battisti, n. 5/A P.IVA 02354480267 (capogruppo mandataria);	
	Dott. Chiesurin Ennio, nato a Feltre (BL) il 30/10/1970, CF	
	CHSNNE70R30D530G, geologo libero professionista, P.IVA 01124000256,	
	iscritto all’Ordine dei Geologi del Veneto n. 478 sezione A dal 09/11/1996	
	(mandante).	
	PREMESSO	
	che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti	
	disposizioni in materia; che con Decreto n. 7950 del 13/12/2022, è stato	
	stabilito, di procedere all’affidamento del servizio per la redazione del progetto	
	di fattibilità tecnica – economica per la realizzazione dell’Ospedale di	
	Comunità (Lotto 1) e Adeguamento sismico (Lotto 2) in Largo Cattanei, 4 –	
	Genova – Padd. 8,9 e 10;	
	che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di	
	ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;	
	che l’aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria n. 420036703 ex art. 103	
	comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. emessa in data 20/12/2022 da Generali Italia	
	Spa e le rispettive polizze di copertura della responsabilità civile professionale	
	ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. In L.148/2011:	
	POOL ENGINEERING S.R.L., polizza RC emessa da DUAL Italia S.p.A. Via	
	Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano con n. PI-08980721N8;	
	Dott. Ennio Chiesurin, polizza RC emessa da UnipolSAI Assicurazioni n°	
	2	

1/2645/122/150760536/2;

che RUP e Affidatario danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto che, nelle certificazioni agli atti, non sussistono a carico dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;

Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità (Lotto 1) e Adeguamento sismico (Lotto 2) in Largo Cattanei, 4 – Genova – Padd. 8,9 e 10.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO

L'Affidamento viene disposto ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e alla Determinazione dei corrispettivi;

I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente ad esso allegati.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato e al Codice Civile per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto, che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall'Affidatario e depositati nell'Archivio informatico del Committente.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO E PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 69.512,73 per la OdC ed €. 92.050,26 per l'antisismica, al netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. (ove dovuto) nelle misure di legge.

Il corrispettivo viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il soggetto verificatore della conformità delle prestazioni per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Committente alla sede legale dell'Affidatario.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. IBAN: IT18J0890461760010000007762 - Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Filiale di Mareno di Piave (TV).

Le fatture dovranno essere intestate al Committente, Codice Univoco ufficio UFKKL6.

L'Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le condizioni previste nel presente schema di contratto di servizio, previa acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva (di seguito INARCASSA)
dell’Affidatario.

Il pagamento per la prestazione del servizio, fatto salvo la quote di anticipazioni
pari al 20% dell’importo complessivo del servizio che verrà recuperato
deducendone quota parte sulle successive fatturazioni, avverrà secondo la
seguinte modalità:

LOTTO 1:

70% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta consegna, alla S.A.,
del P.F.T.E.;

30% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta validazione del RUP
ed approvazione del P.F.T.E da parte della S.A.;

LOTTO 2:

per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica:

- 50% ad avvenuta esecuzione di tutti i sondaggi in sito compreso il
ripristino della situazione preesistente;
- 50% alla avvenuta consegna al RUP delle conseguenti valutazioni
tecniche.

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica:

- 70% ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati progettuali così come
richiesti nel Documento preliminare della Progettazione;
- 30% ad avvenuta validazione del progetto da porre a base di gara.

Ad ogni acconto dovrà essere ritenuta quota parte dell’importo di anticipazione
fino alla concorrenza totale del medesimo importo.

ART. 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri di-

	pendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia	
	di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e	
	disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data	
	di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle	
	attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior	
	favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca	
	alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del	
	Contratto.	
	L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ASL 3,	
	l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,	
	derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di	
	contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.	
	Ai sensi di quanto previsto all’art.30 c. 5 del Codice, in caso di ottenimento da	
	parte del Responsabile unico del procedimento Durc che segnali	
	un’inadempienza contributiva relativa all’Affidatario, lo stesso provvederà a	
	trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto	
	dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc verrà disposto da ASL	
	3 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 c. 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario inadempiente.

ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR ed ASL 3 ha la facoltà di dichiarare risolto di

	diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a	
	risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASL 3.	
	L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in	
	cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso	
	a gare, previa comunicazione di SUAR ed ASL 3.	
	L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa	
	sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n.679/2016 e D. Lgs.	
	101/10.8.2018) e ulteriori provvedimenti in materia.	
	ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti	
	l’Affidamento di cui all’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L’Affidatario è	
	obbligato a comunicare ad ASL 3 gli estremi identificativi del c/c dedicato entro	
	7 gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell’operare	
	su di esso.	
	L’Affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3,	
	documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al c. 9 della L.	
	136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari	
	relativi all’affidamento saranno registrati su conto corrente dedicato e devono	
	essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa	
	L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.	
	ART. 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO	
	DELL’AFFIDATARIO	
	Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.	
	ART. 9- TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO	
	LOTTO 1:	

Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE): 28/02/2023

LOTTO 2:

Attività preliminari: Verifiche di vulnerabilità sismica: 31/01/2023

Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE): 28/02/2023

ART. 10 - PENALI

Si applica l'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo sono determinate nella misura giornaliera dello 1/1000 dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Si applicano l'art. 102 del Codice dei Contratti e gli art 16-26 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

12.1 SUAR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso SUAR avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario.

12.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario si impegnerà a

	fornire ad SUAR tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di	
	provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	12.3 In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, SUAR	
	risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.	
	12.4 SUAR ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456	
	Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche	
	sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di	
	affidamento.	
	12.5 In ogni caso si conviene che SUAR, senza bisogno di assegnare previa-	
	mente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente	
	Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi	
	all'Affidatario via PEC, nei seguenti casi:	
	a. sospensione delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato	
	motivo;	
	b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;	
	c. in caso di sostituzione del personale incaricato senza l'autorizzazione da	
	parte dell'Amministrazione.	
	12.6 SUAR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il	
	pagamento delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell'art. 109	
	del Codice.	
	12.7 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione,	
	l'amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico	
	dell'Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero con	
	sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti	
	contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, SUAR ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, SUAR potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad SUAR.

L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in epigrafe al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo riportando il medesimo CIG.

	In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto di ASL 3 al risarcimento del danno, il presente	
	Contratto si intende risolto di diritto.	
	ART. 14 - FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO	
	Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	Per tutte le controversie attinenti all’esecuzione e all’interpretazione del	
	Contratto è esclusivamente competente il Foro di Genova. E’ esclusa la	
	competenza arbitrale.	
	ART. 16 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l’I.V.A. e	
	il contributo C.N.P.A.I.A., sono a carico dell’Affidatario.	
	Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale): b) in	
	caso d’uso; ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico	
	dell’Affidatario.	
	ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3 E SUAR	
	L’Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto,	
	agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di	
	Comportamento, adottato da ASL 3 con deliberazione n. 665 del 15/12/2021	
	reperibile su http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-	
	trasparente/disposizioni-general/atti-general , che dichiara di conoscere ed	
	accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà	
	la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del	
	procedimento in contraddittorio con ASL 3 e da Regione Liguria approvato con	
	DGR 187 del 12/03/2021.	

L’Affidatario dichiara:

non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell’azienda e i dirigenti o dipendenti dell’ASL 3 ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Regione Liguria – Dott. Giorgio Sacco

Per l’Affidatario – Arch. Roberto Scaramuzza